

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C N. 40/C N. 41/C (2004-2005)

Riunioni del

18 aprile 2005  
27 aprile 2005  
29 aprile 2005

Sede Federale:  
Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma



**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 39/C - RIUNIONE DEL 4 APRILE 2005**

**1 - APPELLO DELLA S.S. VIRTUS ASCIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS ASCIANO/PIANELLA DEL 14.11.2004 E LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 100,00** (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Toscana - Com.Uff. n. 31 del 10.2.2005)

**2 - APPELLO DEL G.S. PIANELLA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA VIRTUS ASCIANO/PIANELLA DEL 14.11.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 31 del 10.2.2005)

La S.S. Virtus Asciano ed il G.S. Pianella hanno entrambe proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 31 del 10 febbraio 2005, con la quale era stato respinto il reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo relativo alla gara Virtus Asciano/Pianella del 14.11.2004 (Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria) con la conferma della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 inflitta ad entrambe le squadre.

I ricorsi vanno riuniti e decisi congiuntamente, come già avvenuto avanti alla Commissione Disciplinare.

Le reclamanti sostengono, anche in questa sede, le loro tesi secondo le quali il giudice di gara non avrebbe dovuto sospendere la partita che, al contrario avrebbe potuto continuare ed essere portata regolarmente a termine una volta allontanati i soggetti responsabili dei fatti violenti. Inoltre l'arbitro non aveva, di fatto, espulso un numero di calciatori tale da rendere impossibile il proseguimento della gara per mancanza del numero minimo di calciatori come previsto dalle vigenti norme (sette per ciascuna squadra).

Ritiene questa Commissione d'Appello che, dagli atti ed in particolare dal supplemento di rapporto fornito alla Commissione Disciplinare dal Direttore di gara, risulta chiaramente come la gara sia stata interrotta a seguito di una rissa generale che vedeva coinvolti la maggior parte dei giocatori presenti sul campo, determinando una situazione in cui ove l'arbitro avrebbe dovuto identificare ed espellere tutti i responsabili, non avrebbe più avuto a disposizione almeno sette giocatori per parte.

Da ciò era derivata l'impossibilità di far proseguire la partita e la conseguente sua sospensione.

Va pertanto confermata la decisione della Commissione Disciplinare (confermativa a sua volta di quelle del Giudice Sportivo), trattandosi di fatti addebitabili ad entrambe le società.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dalla S.S. Virtus Asciano di Asciano (Siena) e dal G.S. Pianella di Pianella (Siena), li respinge ed ordina l'incameramento delle tasse versate.

**3 - APPELLO DELLA A.C.V. SCANDICCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCANDICCI/SANGIMIGNANOSPORT DEL 9.1.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 3.3.2005)

**4 - APPELLO DELLA A.S. FIGLINE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGIMIGNANOSPORT/FIGLINE DEL 16.1.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 3.3.2005)

Con reclami separatamente e tempestivamente proposti, l'A.C.V. Scandicci, l'A.S. Figline, l'U.S. Fiesolecaldine e l'U.S. Cavriglia - tutte militanti nel Campionato di Eccellenza Toscana, Girone B - hanno adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, contestando la regolarità della posizione di tesseramento del calciatore del Sangimignanosport, Simone Fagotti, in relazione alle gare da esse reclamanti disputate con tale ultima società - rispettivamente in data 9.1.2005, 16.1.2005, 24.1.2005 e 6.2.2005 - chiedendo, ciascuna con riferimento alla propria gara, l'irrogazione a carico del Sangimignanosport della sanzione sportiva della perdita di tutti tali incontri con il risultato di 0 a 3.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 3 marzo 2005 l'adita Commissione Disciplinare, con ampia ed articolata motivazione, previa loro riunione per evidenti ragioni di connessione oggettiva, ha respinto i proposti reclami.

Avverso tale delibera ricorrono avanti a questa C.A.F. le sole A.C.V. Scandicci e A.S. Figline, ribadendo le richieste disattese dall'Organo di Giustizia Sportiva di primo grado.

Devesi, in primo luogo, procedere alla riunione dei reclami, separatamente proposti, ed alla loro congiunta trattazione e decisione.

L'oggetto dei gravami verte sulla pretesa irregolarità della posizione di tesseramento del calciatore del Sangimignanosport, Simone Fagotti, in relazione alle gare dalle reclamanti disputate con la società controinteressata, rispettivamente in data 9.1.2005 ed in data 16.1.2005, in quanto lo stesso, a dire delle medesime reclamanti, a tali date non risultava ancora inserito nelle liste di svincolo di cui all'art. 107 N.O.I.F., dovendosi quindi reputare il suo tesseramento da parte del Sangimignanosport, avvenuto in data 18.12.2004, inefficace, in quanto effettuato in un momento nel quale il calciatore suddetto risultava ancora tesserato per altra società.

Reputa questa Commissione che i proposti gravami siano destituiti di fondamento e non possano perciò trovare accoglimento.

Come è stato correttamente posto in rilievo nella motivazione dell'impugnata deliberazione della Commissione Disciplinare, infatti, la circostanza che il nominativo del Fagotti non risultasse nelle liste di svincolo pubblicate con C.U. n. 90 del 3 gennaio 2005 è del tutto ininfluenza, considerato che alla successiva integrazione di tali liste, resa nota dal Comitato Interregionale con C.U. n. 120 del 17 febbraio 2005, è stata attribuita espressamente efficacia retroattiva, a far data dal 17.12.2004.

Deve quindi reputarsi che, a tutti gli effetti legali, il Fagotti si sia dalla suddetta data svincolato dalla società per la quale era precedentemente tesserato. Ne consegue che il suo successivo tesseramento da parte del Sangimignanosport, avvenuto in data 18.12.2004, cioè il giorno dopo lo svincolo, sia da considerarsi del tutto regolare, in quanto successivamente sanato con efficacia ex tunc.

Da ciò discende che la partecipazione del menzionato calciatore alle gare sopraccitate è stata senz'altro legittima, in quanto alla data della loro disputa il Fagotti risulta regolarmente tesserato per il Sangimignanosport.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli presentati dalla A.C.V. Scandicci di Scandicci (Firenze) e dalla A.S. Figline di Figline Valdarno (Firenze) li respinge ed ordina l'incameramento delle tasse versate.

**5 - APPELLO S.C. FOLGORE 2000 AVVERSO L'AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 31 COMMA 3 , 96 N.O.I.F. E 1 E 2 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 57 del 24.2.2005)**

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 23 febbraio 2005, infliggeva allo S.C. Folgore

2000 la sanzione dell'ammenda di 2.000 euro, in seguito alla violazione degli art. 1 e 2 comma 3 C.G.S., in riferimento agli art. 31 comma 3 e 96 N.O.I.F. , verificatasi nel corso di un procedimento, svoltosi davanti alla Commissione Vertenze Economiche, tra l'odierna ricorrente e la società A.S.C.G. Aurora e riguardante una scrittura privata "nulla ed inefficace perché oggettivamente elusiva dell'istituto del premio di preparazione".

Avverso la decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, il Presidente dello S.C. Folgore 2000, richiedendo "la riduzione dell'ammenda deliberata al minimo consentito dal regolamento per le infrazioni di cui all'oggetto".

L'appello è fondato e merita di essere accolto.

Tenuto conto dell'effettiva, non grave, entità della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma, la sanzione dell'ammenda deve essere ridotta a 1.000 euro.

Va disposta la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. ha parzialmente accolto l'appello come sopra presentato dallo S.C. Folgore 2000 di Castelvetrano (Trapani), riducendo ad € 1.000,00 la sanzione dell'ammenda già inflitta alla reclamante. Dispone la restituzione della tassa versata.

#### **6 - APPELLO DELLA S.C. FOLGORE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AL-CAMO/FOLGORE 2000 DEL 16.1.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 131 dell'8.3.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 131 dell'8 marzo 2005, infliggeva, tra l'altro, al calciatore dell'Alcamo, Salvatore Mercurio la squalifica di quarantacinque giorni per posizione irregolare del suo tesseramento, anche, relativamente alla gara Alcamo/Folgore 2000 Castelvetrano del 16.1.2005 e di conseguenza, per responsabilità oggettiva, la sanzione di 5.0000 euro di ammenda alla U.S.D. Alcamo.

Avverso questa decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, il Presidente dello Sport Club Folgore 2000, Davide Durante, richiedendo, nei confronti dell'U.S.D. Alcamo, la punizione sportiva della perdita della gara Alcamo/Folgore 2000 Castelvetrano del 16.1.2005.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La Commissione Disciplinare si è, correttamente, limitata, infatti, ad applicare le predette sanzioni al Mercurio e all'Alcamo, per la posizione irregolare del tesseramento del Mercurio, anche, relativamente alla gara del 16.1.2005 con la Folgore 2000 Castelvetrano.

Non era di sua competenza, esulando, dalla "res giudicanda", invece, statuire in merito alla regolarità della predetta gara, stante la preclusione costituita dalla decisione degli Organi Disciplinari presso il Comitato Interregionale, che hanno dichiarato inammissibile, per motivi procedurali, il ricorso della Folgore 2000 Castelvetrano relativo, specificamente, alla regolarità dello svolgimento della gara, a causa della predetta posizione del Mercurio e la tardività, a questi fini, del deferimento del Procuratore Federale, ex art. 25 comma 5 C.G.S..

Consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra presentato dallo S.C. Folgore 2000 Castelvetrano di Castelvetrano (Trapani) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

#### **7 - APPELLO DELLA S.C. FOLGORE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AL-CAMO/FOLGORE 2000 DEL 16.1.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 135 dell'11.3.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 135 dell'11 marzo 2005, rigettava il ricorso della Folgore

2000 Castelvetrano avverso la decisione del Giudice Sportivo, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo che deduceva la posizione irregolare del calciatore Salvatore Mercurio, per mancato preannuncio del reclamo, ritenuto dovuto, ex art. 24 comma 5 punto b) C.G.S..

Avverso questa decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, il Presidente dello S.C. Folgore 2000 Castelvetrano, Davide Durante, richiedendo, l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare con rinvio alla stessa Commissione per l'esame di merito, "o decidendo nel merito, decretare contro l'Alcamo la punizione sportiva della perdita della gara Alcamo/Folgore 2000 Castelvetrano del 16.1.2005".

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La Commissione Disciplinare ha, infatti, correttamente, ritenuto, ai fini della regolarità del reclamo relativo alla posizione irregolare del calciatore Mercurio Salvatore, necessario, ex art. 24 comma 5 lett. b) C.G.S., il preannuncio stesso, entro il termine previsto dalla normativa, evenienza non verificatasi nel caso in esame.

Dal mancato preannuncio è derivata l'inammissibilità del reclamo statuita dal Giudice Sportivo.

Nell'appello ci si limita ad affermare apoditticamente che il preannuncio di reclamo "rappresenta una semplice facoltà e non un obbligo della parte in tutti i procedimenti d'impugnazione, come affermato dai primi giudici" facendo riferimento ad una serie di norme non applicabili al caso di specie e non, invece, a quanto disposto dal ricordato art. 24 comma 5 C.G.S..

Resta da dire, per obbligo di completezza, che l'eccezione di illegittimità costituzionale "in relazione all'art. 24 della Costituzione Italiana" non può trovare ingresso nel presente procedimento.

Ne consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra presentato dalla S.C. Folgore 2000 Castelvetrano di Castelvetrano (Trapani) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

#### **8 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.C. FOLGORE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALCAMO/FOLGORE 2000 DEL 16.1.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 131 dell'8.3.2005)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 19 gennaio 2005 respingeva il reclamo dello Sport Club Folgore 2000 Castelvetrano, sulla regolarità della posizione del calciatore Salvatore Mercurio della società Alcamo, dichiarandolo inammissibile, per motivi procedurali e omologava il risultato della gara U.S.D. Alcamo/S.C. Folgore 2000 Castelvetrano del 16.1.2005.

La Commissione Disciplinare presso il predetto Comitato respingeva il successivo reclamo dello S.C. Folgore.

Sempre la predetta Commissione Disciplinare, su deferimento del Procuratore Federale e quindi, in altro deferimento, infliggeva, tra l'altro, la sanzione della squalifica di quarantacinque giorni a Salvatore Mercurio, per posizione irregolare del suo tesseramento, relativamente a varie gare, tra le quali la predetta Alcamo/Folgore 2000 Castelvetrano del 16.1.2005.

A seguito di ciò, lo S.C. Folgore 2000 Castelvetrano presentava a questa Commissione ricorso per revocazione ex art. 35 C.G.S., sostenendo che la delibera della Commissione Disciplinare costituisce "fatto nuovo sopravvenuto, dopo che l'omologazione del risultato è divenuta inappellabile".

Il ricorso è infondato e va dichiarato inammissibile, in quanto non ricorre nessuna delle ipotesi di cui all'art. 35 C.G.S..

Non è, in particolare applicabile l'ipotesi ex art. 35 comma 1 lettera d) C.G.S. in quanto l'omesso accertamento della regolarità del tesseramento del Mercurio, nella partita che ci occupa, è addebitabile, esclusivamente, ad un'irregolarità procedurale dello S.C. Folgore 2000 Castelvetro che ha comportato la predetta decisione di inammissibilità del suo ricorso da parte del Giudice Sportivo.

Segue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione dello S.C. Folgore 2000 Castelvetro di Castelvetro (Trapani) ed ordina l'incameramento della tassa.

**9 - APPELLO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALLERONESE/ESPERIA VIAREGGIO DEL 5.2.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 10.3.2005)

Nel corso della gara del Palleronese/Esperia Viareggio del 5.2.2005, al minuto 39° del secondo tempo, dopo aver comminato la quarta espulsione dal terreno di gioco a carico di calciatori della società G.S. Palleronese, il Direttore di gara interrompeva definitivamente l'incontro, motivando tale decisione nel proprio rapporto con il fatto di essere stato circondato da alcuni calciatori della stessa Palleronese (poi nominativamente individuati, nel numero di cinque, nel successivo supplemento), i quali lo minacciavano ed insultavano, talché non si trovava più in condizioni mentali per proseguire la gara.

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 32 del 17 febbraio 2005 il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Massa Carrara, reputando ingiustificata l'interruzione della gara sancita dal Direttore di gara, ne ordinava la ripetizione, comminando tuttavia la sanzione della squalifica, in misure differenti, non solo ai calciatori della Palleronese espressamente risultanti dal rapporto arbitrale come espulsi, ma anche a quelli indicati dal Direttore di gara nel supplemento di rapporto come autori della condotta che lo aveva consigliato di interrompere la gara.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana il F.C. Esperia Viareggio, sostenendo che l'interruzione della gara sarebbe stata decretata dall'Arbitro esclusivamente in ragione delle intemperanze e del comportamento minaccioso tenuto dai calciatori della Palleronese, chiedendo perciò l'applicazione a carico di questa della sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 36 del 10 marzo 2005 l'adita Commissione Disciplinare ha respinto il proposto reclamo, motivando che al momento dell'interruzione della gara in campo vi era un numero di calciatori tale da permettere la continuazione del gioco, dovendosi quindi imputare tale decisione ad un'iniziativa dell'arbitro dovuta ad un suo status particolare.

Con atto del 17 marzo 2005 il F.C. Esperia Viareggio ha proposto avanti a questa C.A.F. reclamo avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare, richiamando le argomentazioni di cui al proprio precedente gravame e reiterando la richiesta di irrogazione a carico della G.S. Palleronese della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 a 3, ovvero, in subordine, richiedendo l'omologazione del risultato conseguito sul campo prima dell'interruzione della gara.

Reputa questa Commissione che il proposto gravame meriti integrale accoglimento.

L'impugnata deliberazione della Commissione Disciplinare, infatti, non può essere condivisa, in particolare laddove addivene alla conclusione secondo la quale il provvedimento di interruzione della gara sarebbe stato assunto arbitrariamente dal Direttore di gara., non ricorrendone i presupposti, giungendo così all'errata conclusione della legittimità della decisione del Giudice Sportivo, che ha ordinato la ripetizione della gara.

Invero, risulta con ogni evidenza dal rapporto dell'Arbitro della gara che, al momento dell'interruzione, egli aveva già irrogato a carico di calciatori della Palleronese quattro espulsioni dal terreno di giuoco, talché in quel momento detta società si trovava in campo con il numero minimo di calciatori previsto dalle norme regolamentari per poter proseguire l'incontro.

Quindi, nel momento in cui il Direttore di gara si è trovato circondato da almeno cinque dei calciatori della Palleronese ancora in campo, che lo offendevano e minacciavano - come poi ha riferito nel supplemento di rapporto, in forza del quale il Giudice Sportivo ha irrogato a carico degli autori di tali intemperanze la sanzione della squalifica - è del tutto ovvio che qualsiasi ulteriore provvedimento sanzionatorio di espulsione del Direttore di gara a carico di uno o più di essi avrebbe comportato il venir meno del numero minimo di calciatori in campo, con conseguente interruzione della gara.

È quindi evidentemente da reputarsi che, a fronte del comportamento minaccioso ed ingiurioso tenuto collettivamente dai tesserati della Palleronese, il Direttore di gara abbia ritenuto non necessario in quel momento, forse anche perché materialmente impossibilitato a farlo, notificare altri provvedimenti sanzionatori di espulsione dal terreno di giuoco, preferendo decretare l'interruzione della gara ed illustrare poi nel proprio supplemento di rapporto la causa di tale provvedimento, che va senza tema di smentita individuata nelle già descritte intemperanze dei calciatori della Palleronese.

In altre parole, nel caso di specie non è necessario verificare se sussistessero o meno, al momento dell'interruzione della gara, i presupposti per l'applicazione della previsione di cui all'art. 64, comma 2, N.O.I.F., come invece hanno fatto gli Organi di Giustizia Sportiva dei pregressi gradi di giudizio, ma semplicemente prendere atto della circostanza che il numero delle già decretate espulsioni dal terreno di giuoco non consentiva di fatto al Direttore di gara di poter ristabilire l'ordine in campo e proseguire nella direzione della stessa attraverso l'assunzione di ulteriori sanzioni disciplinari di espulsione, non potendo egli che provvedere all'interruzione della gara, così dovendosi reputare implicitamente espulsi dal campo anche i calciatori della Palleronese autori delle ricordate intemperanze, come anche poi ha fatto il Giudice Sportivo, che nei loro confronti ha irrogato la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, qualificandoli "calciatori espulsi".

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello presentato dal F.C. Esperia Viareggio di Viareggio (Lucca) annulla l'impugnata delibera, infliggendo al G.S. Palleronese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Dispone la restituzione della tassa versata.

**10 - APPELLO DELLA A.S. FOLGORE 19-83 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOLGORE 19-83/S. MARIA LA STELLA DEL 12.2.2005 E LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG GIUFFRÈ ANTONINO FINO AL 30.3.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 59 del 3.3.2005)

L'Associazione Sportiva Folgore 19-83 propone ricorso in appello contro la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul C.U. del 2 marzo 2005 che, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Santa Maria La Stella di Aci S. Antonio, ha inflitto all'appellante la punizione sportiva di perdita sportiva della gara Folgore 19-83/Santa Maria La Stella del 12.2.2005 per irregolarità della posizione del calciatore Mavilla Stefano, che non aveva titolo a partecipare alla gara stessa non risultando tesserato per la Soc. Folgore 19 - 83, ed ha irrogato al sig. Antonino Giuffrè la sanzione dell'inibizione fino al 30.3.2005.

L'appello è articolato in due motivi: con il primo si eccepisce l'inammissibilità del reclamo presentato alla Commissione Disciplinare dalla Soc. Santa Maria La Stella, poiché



questa avrebbe inviato all'appellante, in luogo della notifica dei motivi di reclamo, una raccomandata contenente due fogli in bianco; con il secondo si deduce la nullità del provvedimento per errore materiale, essendo stato indicato nella decisione impugnata il nominativo del calciatore Mevilla Stefano nato il 25.12.1987, mentre il calciatore impiegato nella gara in questione, di nome Mavilla Stefano, si sarebbe trovato in posizione regolare, essendo stato ceduto dalla Società Villafranca Tirrena alla Folgore 19-83 con lista di trasferimento inviata al competente Ufficio del Comitato Regionale Sicilia in data 5.11.2004.

L'appellante conclude chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo nella gara Folgore 19-83/Santa Maria La Stella e l'annullamento della sanzione inflitta al dirigente accompagnatore Antonino Giuffrè.

La C.A.F. ritiene inaccoglibili entrambi i motivi di ricorso.

Quanto al primo, questa Commissione rileva che i documenti prodotti dall'appellante non integrano prova certa della mancata notifica del ricorso da parte della Soc. Santa Maria La Stella e quindi dell'asserita violazione del diritto di difesa della Società appellante. Il secondo motivo è invece palesemente infondato, poiché dai documenti acquisiti nel procedimento risulta che il calciatore Mavilla Stefano, nato il 25.12.1987, all'epoca della disputa della gara per cui si discute era tesserato per la Società Villafranca Tirrena, e non poteva pertanto essere utilizzato dalla ricorrente. Risulta altresì dagli atti che, in seguito all'invio al Comitato Regionale Sicilia della lista di trasferimento riguardante il calciatore Mavilla Stefano, l'Ufficio Tesseramento del predetto Comitato comunicò all'A.S. Folgore 19-83 a mezzo fax in data 16.11.2004 che il tesseramento del Mavilla era sospeso perché mancante della firma di entrambi i genitori e sarebbe stato annullato in caso di mancato invio di un nuovo modulo entro dieci giorni.

L'errore materiale in cui è incorsa la Commissione Disciplinare indicando nella propria decisione il nominativo Mevilla anziché Mavilla non inficia certamente la validità della delibera, poiché dagli atti ufficiali risulta senza possibilità di equivoco che il calciatore schierato dalla Soc. Folgore 19-83 contro il Santa Maria La Stella è proprio Mavilla Stefano, nato il 25.12.1987, calciatore che il giorno della disputa della gara era tesserato per altra Società e si trovava pertanto in posizione irregolare.

La decisione della Commissione Disciplinare deve quindi essere confermata con riferimento alla sanzione sportiva di perdita della gara e, di conseguenza, anche nella parte in cui ha inflitto l'inibizione al dirigente accompagnatore Giuffrè.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. Folgore 19-83 di Messina ed ordina l'incameramento della tassa versata.

#### **11 - APPELLO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO DECISIONI INERENTI LA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI GENNARO FRANCESCO** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 18/D del 31.1.2005)

Con atto del 7 gennaio 2005, la Lega Professionisti Serie C ha chiesto alla Commissione Tesseramenti di verificare la validità della posizione di tesseramento del calciatore Di Gennaro Francesco per la società in questa sede reclamante.

Il complesso svolgersi dei fatti, esaurientemente riportato nella decisione impugnata, e peraltro coinvolgente altre due società reclamanti in prime cure (A.S. Ferentino e A.S. Sora), ha portato l'Organo specializzato, previa riunione della richiesta di giudizio formulata dalla Lega competente e dei reclami delle società da ultimo menzionate, a dichiarare la sopravvenuta caducazione dell'accordo preliminare intervenuto tra la S.S. Lanciano e il calciatore Di Gennaro in data 22 maggio 2004 e per l'effetto ad annullare il conseguente visto di esecutività rilasciato dalla Lega Professionisti Serie C il 30 dicembre 2004. Unitamente e conseguentemente a ciò, la Commissione Tesseramenti, sempre con la decisione avversata, ha accolto, per quanto di ragione, il reclamo dell'A.S. Fe-

rentino e dichiarato valido il tesseramento del detto calciatore in favore della medesima società mentre ha rigettato il reclamo della società A.S. Sora, visto che il tesseramento per quest'ultima società presupponeva la cessione di contratto dal Ferentino al Sora, mai intervenuta.

L'impianto argomentativo della decisione impugnata si basa essenzialmente sulle manifestazioni di inequivoca volontà delle parti (Lanciano e calciatore) di porre nel nulla l'accordo preliminare del 24 maggio 2004, ben prima della richiesta sua esecutività.

In effetti, solo tardivamente (ed in relazione alle sopravvenute buone prestazioni del calciatore, ipotizza ragionevolmente la Commissione Tesseramenti) l'attuale reclamante, dopo ben sette mesi, periodo in cui mai il calciatore, che nel frattempo si era accasato altrove, era stato convocato (per ritiro, gara o allenamento), sollecitava alla Lega il rilascio del visto di esecutività sull'accordo preliminare a suo tempo stipulato.

Le circostanze concludenti univocamente deponenti l'avvenuto venir meno del precedente rapporto stipulato, prima che lo stesso divenisse efficace, effettivamente non mancano e sono state dettagliatamente puntualizzate dalla Commissione Tesseramenti. Il completo disinteresse del Lanciano per il giocatore, protrattosi per non pochi mesi, unitamente ad atti (e annotazioni) formali assunti confermano l'intervenuta revoca della manifestazione di volontà tesa alla stipula del contratto.

Avendo la sopravvenuta caducazione dell'accordo preliminare del maggio 2004, data la volontà risolutiva *per facta concludentia* (la risoluzione consensuale è stata poi definitivamente formalizzata nei confronti della Lega Serie C il 5 gennaio 2005), fatto rivivere il precedente tesseramento del Di Gennaro per la società Formia Calcio, è corretto affermare la legittimità del trasferimento del calciatore stesso da quest'ultima società al Ferentino, avvenuta nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalle norme federali.

Il tardivo rilascio del visto di esecutività, e tanto più gli atti successivi a questo, non possono in alcun modo inficiare la validità e la legittimità della posizione del calciatore nei confronti del Ferentino.

Non potendo le deduzioni del reclamo in trattazione sovvertire le soprariportate considerazioni fondanti la pronuncia impugnata, ne consegue che lo stesso reclamo non può sfuggire ad un responso di rigetto.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Lanciano di Lanciano (Chieti) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

## **12 - APPELLO DELLA A.C.S. IL DELFINO CAGLIARI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL CLUB MARCIANISE/IL DELFINO DEL 12.2.2005**

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 473 del 18.3.2005)

L'A.C.S. Il Delfino Cagliari Calcio a Cinque, previo preavviso di reclamo, adiva il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque chiedendo, in ordine alla gara Futsal Club Marcianise/Delfino, disputata il 12 febbraio 2005 per il Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie A2, Girone B, che venisse irrogata alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 previsto dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto oggettivamente responsabile della sopravvenuta impraticabilità del campo di gioco che ha determinato il direttore di gara a sospendere definitivamente l'incontro al 1' e 23" del secondo tempo.

Il Giudice Sportivo, esaminato il rapporto del direttore di gara, nel quale era riferito che il campo di gioco era diventato scivoloso non per infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura della struttura, ma dalla condensa determinata dalla differenza di temperatura tra l'aria esterna, umida, e quella interna, oltremodo calda per la presenza di numerosi spettatori, e che a nulla erano valsi i tentativi di rendere il campo praticabile operato con

tutti i mezzi possibili (facendo addirittura sgombrare gli spalti), rigettava il reclamo dell'A.C.S. Il Delfino Cagliari Calcio a Cinque sul rilievo della imprevedibilità e fortuità della situazione che aveva determinato l'impossibilità di continuare la gara.

Nella deliberazione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 414 del 2 marzo 2005, è posto in rilievo anche che l'impianto di aerazione della tendostruttura era perfettamente funzionante e che si era tentato di asciugare il campo con ogni mezzo ricorrendo anche con rotoli di carta assorbente.

Tale deliberazione, che disponeva per la ripetizione della gara, veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare che respingeva l'appello dell'A.C.S. Il Delfino Cagliari Calcio a Cinque con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 473 del 18 marzo 2005.

La decisione della Commissione Disciplinare è impugnata dall'A.C.S. Il Delfino Cagliari Calcio a Cinque che prospetta anche in questa sede la tesi della responsabilità della società ospitante e reitera la richiesta di vittoria a tavolino già formulata nei precedenti gradi del giudizio.

L'appello va dichiarato inammissibile, in quanto la questione controversa non rientra nell'ambito dei procedimenti enumerati dall'art. 33, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i quali è prevista la cognizione di questa Commissione di Appello Federale,.

La tassa di reclamo, stante la inammissibilità dell'appello, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello presentato dall'A.C.S. Il Delfino Cagliari Calcio di Cagliari, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**13 - APPELLO DELLA A.S.D. CIAPPAZZI AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI IN CLASSIFICA E L'AMMENDA DI € 200,00** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 61 del 10.3.2005)

In seguito alla disputa della gara Ciappazzi/Città di S.Agata Militello del 29.1.2005 la A.S. Città di S.Agata Militello proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia chiedendo l'adozione della sanzione della perdita della gara per 0-3 a carico della Società Ciappazzi per avere un dirigente di quest'ultima colpito con una testata al volto un calciatore del S.Agata il quale, in seguito all'evento, era stato sostituito ed era stato condotto al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Sant'Agata di Militello dove gli era stato riscontrato un trauma guaribile in 7 giorni s.c..

Il Giudice Sportivo, con delibera del 2 febbraio 2005 (C.U. n. 52) rilevava che l'aggressione subita dal calciatore della reclamante, sicuramente addebitabile al dirigente della Società Ciappazzi, aveva determinato unicamente una menomazione al potenziale della squadra di Città S. Agata ed infliggeva alla Società Ciappazzi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, C.G.S., la penalizzazione di tre punti in classifica, pari a quelli conquistati al termine della gara, oltre all'ammenda di euro 200,00.

Contro la delibera proponevano reclamo alla Commissione Disciplinare sia la A.S. Città di S. Agata Militello, che chiedeva nuovamente l'applicazione della sanzione sportiva di perdita della gara, sia la A.S.D. Ciappazzi, che chiedeva la dichiarazione di nullità del reclamo della Città di S.Agata per violazione degli artt. 37 n. 1 e 23 numeri 5 e 8 C.G.S. e conseguentemente l'annullamento della delibera impugnata o, in subordine, la revoca della punizione sportiva di perdita della gara e l'adozione di altre sanzioni di minor gravità.

La Commissione Disciplinare, con separate delibere pubblicate sul C.U. n. 61 del 9 marzo 2005; respingeva il reclamo della A.S. Città di S.Agata confermando integralmente la decisione del Giudice Sportivo e dichiarava inammissibile l'impugnazione dell'A.S.D. Ciappazzi ex art. 29 n. 9 C.G.S. per mancata allegazione della ricevuta comprovante l'invio dei motivi alla controparte con raccomandata o mezzo equipollente.

La A.S.D. Ciappazzi ha interposto appello contro la suddetta decisione deducendo in primo luogo l'insussistenza dell'irregolarità procedurale rilevata dalla Commissione Disciplinare.

Sostiene la ricorrente che la ricevuta della raccomandata n. 12300772297-6 indirizzata alla A.S. Città di S. Agata venne materialmente inserita dall'Ufficiale Postale nel plico destinato alla Commissione Disciplinare, recante il numero immediatamente successivo. Non potendo, per ovvi motivi, fornire in questa sede la prova dell'invio della ricevuta alla Commissione Disciplinare, produce gli avvisi di ricevimento delle due raccomandate, recanti numeri immediatamente successivi, spedite alla A.S. Città di S. Agata ed alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia. Con ulteriori motivi deduce l'inapplicabilità dell'art. 29 comma 9 C.G.S., la nullità del reclamo di primo grado della A.S. Città di S. Agata per mancata notifica del reclamo alla controparte e, in estremo subordine, l'abnormità della sanzione inflittale.

La C.A.F. rileva, quanto al primo motivo, che dagli avvisi di ricevimento prodotti si evince la tempestività dell'invio alla controparte dei motivi del reclamo presentato alla Commissione Disciplinare da parte della Società Ciappazzi. Risulta che, di fatto, sono state adempiute le formalità previste dall'art. 29 n. 5 C.G.S. e che non vi è stata sostanzialmente alcuna violazione delle regole del contraddittorio. Diviene a questo punto superfluo accertare se la ricevuta della raccomandata fosse o meno stata acclusa al reclamo inviato alla Commissione Disciplinare.

Accertata l'ammissibilità del reclamo della A.S.D. Ciappazzi, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere rimessi alla Commissione Disciplinare per il giudizio di merito.

Leggendo il ricorso in appello questa Commissione ha rilevato che talune espressioni usate dall'appellante, in particolare a pag. 2 del gravame, facendo riferimento ad ingiustizie commesse nei confronti di Società "che non pagano per vincere i campionati", hanno contenuto lesivo ed appaiono idonee ad integrare estremi di violazioni regolamentari. Deve pertanto essere disposta la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per le valutazioni di sua competenza.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo della A.S.D. Ciappazzi di Terme Vigiliatore (Messina), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia per nuovo esame di merito. Manda alla Procura Federale copia del reclamo inviato alla C.A.F. dalla reclamante per le valutazioni di competenza in ordine a quanto riportato nel ricorso del 17.3.2005 a foglio n. 2.

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 40/C - RIUNIONE DEL 27 APRILE 2005**

### **1 - APPELLO CALCIATRICE BOSCHINI FEDERICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.6.2005, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 34 del 10.3.2005)

Con ricorso del 17.3.2005, Federica Boschini ha proposto reclamo avverso il provvedimento con cui, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Lombardia le aveva inflitto la sanzione della squalifica a tutto il 10.6.2005.

Atteso che non risulta che la ricorrente abbia comunicato alla Procura Federale il presente reclamo, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

A norma dell'art. 33 n. 2 C.G.S. infatti, in subjecta materia, a tutela della integrità del contraddittorio, l'eventuale ricorso alla C.A.F. deve essere, a pena di inammissibilità, comunicato alla Procura Federale che, all'odierna udienza ha evidenziato tale vizio, peraltro rilevabile d'ufficio, chiedendo espressamente che ne venissero tratte le conseguenze.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello presentato dalla calciatrice Boschini Federica ai sensi dell'art. 29 n. 5 e dispone incamerarsi la tassa.

### **2 - APPELLO DELLA A.C. SIENA AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI € 7.500,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE ED AL PRESIDENTE SIG. DE LUCA PAOLO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4 E 4 COMMA 5 C.G.S., NONCHÉ 3 COMMA 1, 1 COMMA 1 E 4 COMMI 2 E 3 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 273 del 17.3.2005)

L'Ing. Paolo De Luca, nella qualità di presidente e legale rappresentante dell'A.C. Siena, ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti che, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto la sanzione di € 7500,00 sia allo stesso De Luca che alla soc. Siena, rispettivamente per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'art. 2 comma 4 C.G.S.. Ciò in relazione alle affermazioni fatte dall'incolpato e riportate dal quotidiano "Il Corriere dello Sport" del 15.2.2005, circa il comportamento dell'arbitro della gara Siena/Messina, ritenute lesive della reputazione di soggetti ed organismi operanti nell'ambito federale.

Sostiene l'appellante che non è ravvisabile un travalicamento del lecito diritto di critica e chiede la revoca dell'inflitta sanzione o, in via subordinata, una congrua riduzione.

Ritiene questa Commissione che la decisione impugnata meriti di essere pienamente confermata, essendo evidente che le affermazioni fatte alla stampa dall'incolpato, in quanto tendenti ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla correttezza dello svolgimento dei campionati e sull'imparzialità dei direttori di gara, non possono essere considerate alla stregua di una legittima manifestazione del diritto di critica.

Anche per quel che riguarda la misura della sanzione, l'appello non è accoglibile, risultando la stessa adeguata alla obiettiva entità dell'episodio.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Siena di Siena ed ordina l'incameramento della tassa.

**3 - APPELLO DELLA A.C.D. SAN PIETRO IN LAMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPI CALCIO A. TAURINO/SAN PIETRO IN LAMA DEL 30.1.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 37 del 10.3.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 10 marzo, ha annullato la delibera del Giudice Sportivo (pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 10 febbraio 2005) che aveva accolto il reclamo della San Pietro in Lama e applicato alla A. Taurino Campi Calcio la sanzione della perdita della gara A. Taurino Campi Calcio/San Pietro in Lama del 30.1.2005 con il punteggio di 0-3 in favore di quest'ultima società, per l'utilizzazione dell'assistente Vese Daniele in qualità di calciatore e di conseguenza, rinviato gli atti al primo giudice "per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza".

Avverso la decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, il Presidente della San Pietro in Lama, Angelo Dell'Anna, richiedendo l'applicazione della sanzione della perdita della predetta gara in danno della Polisportiva Campi Calcio A. Taurino.

L'appello è fondato e merita di essere accolto.

In fatto, è accertato che il calciatore Vese Daniele, tesserato per l'A. Taurino Campi Calcio, ha, nel corso della gara A. Taurino Campi Calcio/San Pietro in Lama del 30.1.2005, svolto, in un primo tempo, le funzioni di assistente arbitrale e successivamente, quelle di giocatore della sua società, partecipando alla gara.

Il comportamento del Vese integra la violazione della regola n. 6 del Regolamento del giuoco del calcio, che prevede che "un calciatore, che inizia la gara con funzioni di assistente di parte, non può, nella stessa gara, partecipare al giuoco come calciatore".

Da ciò consegue che il Vese non aveva titolo, nel senso predetto, per prendere parte, come calciatore, alla predetta gara.

Deve, quindi, essere accolto il reclamo; annullata la decisione della Commissione Disciplinare e ripristinata la sanzione della perdita della gara, inflitta dal primo giudice, alla A. Taurino Campi Calcio, ai sensi dell'art. 12 comma 5 C.G.S., con il punteggio di 0-3.

Va restituita la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla A.C.D. San Pietro in Lama di S. Pietro in Lama (Lecce) annulla la decisione della Commissione Disciplinare ripristinando la sanzione della perdita della gara a carico della società Campi Calcio A. Taurino per 0-3. Dispone la restituzione della tassa.

**4 - APPELLO DELLA U.S. S. MARTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOLINARO TRIVENTO/S. MARTINO DEL 14.2.2005** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 10.3.2005)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise respingeva il reclamo delle società Molinaro Trivento e San Martino, proposto avverso il provvedimento di perdita della gara per entrambe le squadre, adottato con Com. Uff. n. 35 del 10 marzo 2005, che confermava la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. del 17 febbraio 2005, per non essersi presentate in campo per la gara del 14.2.2005 .

Con l'appello in esame la San Martino chiede l'annullamento del predetto provvedimento deducendo vari indizi che proverebbero la sua presenza in campo alla data prevista per la disputa della gara.

La Commissione osserva che secondo la giurisprudenza in materia fa piena prova dei fatti il referto arbitrale e, nel caso in esame, da tale referto non risulta la presenza in campo dell'appellante.

Pertanto l'appello va respinto.



Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. S. Martino di Termoli (Campobasso) e dispone incamerarsi la tassa.

**5 - APPELLO DELLA U.S. SFARANDINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SFARANDINA/SANTANGIOLESE DEL 6.3.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 65 del 24.3.2005)

L'U.S. Sfarandina ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul G.U. n. 65 del 23 marzo 2005 con la quale veniva confermata la decisione del Giudice Sportivo che comminava alla Sfarandina la sanzione della perdita della gara per 0-3 nei confronti della Santangiolese.

Ciò in conseguenza dell'accertato impiego di solo quattro giocatori "giovani" anziché di almeno cinque come prescritto dalla vigente normativa relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età previsti per le gare del campionato di prima categoria.

L'assunto della ricorrente, secondo la quale si sarebbe trattato di un duplice errore di trascrizione delle sostituzioni commesso dall'arbitro, mentre in realtà la Sfarandina avrebbe sempre mantenuto la presenza in campo di almeno cinque calciatori "giovani", non trova alcun riscontro negli atti di gara ed in particolare nello statuto di fine gara sottoscritto anche dal dirigente della stessa ricorrente.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra presentato dalla U.S. Sfarandina di Castell'Umberto (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**6 - APPELLO DELLA A.C. LICATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 INFLITTA ALL'ALLENATORE CONSAGRA ANGELO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 65 del 24.3.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il reclamo dell'A.C. Licata, proposto avverso il provvedimento di squalifica fino al 31.12.2005 dell'allenatore della stessa squadra, Angelo Consagra (Com. Uff. n. 65 del 24 marzo 2005), che confermava la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 61 del 9 marzo 2005, per comportamento oltraggioso e violento verso l'arbitro, tenuto durante la gara Campobello/Licata svoltasi in data 6.3.2005..

Con l'appello in esame si chiede l'annullamento o una riduzione della squalifica sulla base del fatto che non ci sarebbe stato un comportamento irrispettoso verso il direttore di gara e che, inoltre, non sarebbero stati tenuti in debito conto gli ottimi precedenti sportivi del Consagra.

La Commissione osserva che l'appello risulta presentato oltre il termine di sette giorni di cui all'art. 33, comma 2, C.G.S., con conseguente inammissibilità dell'appello stesso.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.C. Licata di Licata (Agrigento), ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**7 - APPELLO DELLA A.S.D. ATLETICO RAVENNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO RAVENNA/REAL CASALGRANDE DEL 19.2.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 34 del 31.3.2005)

Con ricorso del 4.4.2005, l'A.S.D. Atletico Ravenna impugna la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna con cui era stata sancita a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara di Calcio a 5 Atletico Ravenna/Real Casagrande del 19.2.2005.

A sostegno del proposto reclamo, la ricorrente si limita a confutare la sussistenza di tutti gli elementi che erano stati posti a base della sentenza impugnata, svolgendo argo-

mentazioni di mero fatto, peraltro anche molto scarse, e comunque non afferenti ad alcun profilo di legittimità o di interpretazione della normativa applicata.

Trattasi pertanto di una richiesta che si risolve in un terzo grado di giudizio di merito, come tale, a norma dell'art. 33, n. 1, C.G.S., inammissibile di fronte a questa Commissione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Atletico Ravenna di Ravenna ai sensi dell'art 33 n. 1 C.G.S. ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**8 - APPELLO DELLA A.S. PETRARCA C5 2003 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PETRARCA/VERONA DEL 12.4.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 557 del 15.4.2005)

L'A.S. Petrarca Calcio a Cinque 2003, con ricorso del 16.4.2005, ricorre avverso il dispositivo della decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al C.U. n. 557 del 15 aprile 2005, con cui il predetto Organo aveva rimesso gli atti alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. per le valutazioni di competenza.

Trattasi all'evidenza di provvedimento non avente carattere decisorio, ma meramente ordinatorio e preordinato all'acquisizione di elementi per la decisione adottanda, non in grado, di per sé di pregiudicare in alcun modo la posizione giuridica soggettiva della odierna ricorrente, che non ha pertanto interesse attuale ad impugnarlo.

Da tanto consegue l'inammissibilità del ricorso; va disposto l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.S. Petrarca C5 2003 di Padova ed ordina l'incameramento della tassa.

**9 - APPELLO DELLA A.C. RAINBOW GRANAROLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RAINBOW GRANAROLO/POLINAGO DEL 13.2.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 32 del 16.3.2005)

La società A.C. Rainbow Granarolo ha presentato reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso le decisioni in merito alla gara Rainbow Granarolo/Polinago del 13.2.2005, come da delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Comunicato Ufficiale n. 32 del 16 marzo 2005 - portante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e per la posizione irregolare del calciatore Adesso Pietro.

Nel corso di una gara 30.1.2005 il calciatore Adesso Pietro della Rainbow Granarolo veniva prima sostituito e successivamente espulso "in panchina"; l'appellante, ritenendo applicabile l'automatismo della sanzione della squalifica, non impiegava il calciatore nella successiva gara del 2.2.2005. In data 3.2.2005, con Com. Uff. n. 26, il Giudice Sportivo infliggeva la sanzione di n. 2 giornate di squalifica all'Adesso. La Rainbow Granarolo non impiegava il calciatore nella successiva gara ufficiale del 6.2.2005, ritenendo così di aver fatto scontare anche la seconda giornata di squalifica al calciatore.

Il calciatore veniva successivamente impiegato nella gara Rainbow Granarolo/Polinago del 13.2.2005.

Nei termini ricorreva alla Commissione Disciplinare la società Polinago per la posizione irregolare del calciatore Adesso, chiedendo l'inflizione della sanzione della perdita della gara per 0-3 nei confronti della consorella; la Commissione Disciplinare accoglieva il reclamo.

Avverso tale delibera ricorreva alla C.A.F. la Rainbow Granarolo.

Il reclamo deve essere respinto.

La Commissione d'Appello Federale ritiene, così come già sancito dalla Commissione Disciplinare, che a norma dell'art. 17 comma 2 C.G.S. "le sanzioni che comportano le



squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale” e pertanto l’espulsione “fuori campo” non comportando l’automatismo della squalifica è efficace solo dopo la pubblicazione sul comunicato ufficiale.

Ne consegue che il calciatore Adesso Pietro dovendo scontare le due giornate di squalifica il 6 e il 13.2.2005 non poteva prendere parte alla gara del 13.2.2005.

L’appello, pertanto, va respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Rainbow Granarolo di Granarolo Emilia (Bologna) e dispone l’incameramento della tassa versata.

**10 - APPELLO DELLA C.U.C.R.A. ADELFA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.U.C.R.A. ADELFA/ATLETICO TRANI DEL 6.3.2005 E LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ULTERIORI 2 GARE AL CALCIATORE RUGGIERI FRANCESCO E DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.4.2005 AL SIG. DE MOLA NICOLA** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 22.3.2005)

La società Cucra Adelfia ha presentato reclamo avverso le decisioni in merito alla gara Cucra Adelfia/Atletico Trani del 6.3.2005 e le sanzioni della squalifica per ulteriori due gare al calciatore Ruggieri Francesco e dell’inibizione fino al 15.4.2005 del Signor De Mola Nicola, come da delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado indicata in epigrafe.

Deduca la reclamante che in occasione della gara Cucra Adelfia/Olimpia Terlizzi del 20.2.2005 il calciatore Ruggieri Francesco veniva espulso e con successivo Com. Uff. n. 33 del 24 febbraio 2005 gli venivano inflitte 2 giornate di squalifica.

A dire della reclamante la prima giornata veniva scontata nella gara dello stesso 24.2.2005 in occasione della gara S. Girolamo/Cucra Adelfia (gara rinviata dal 30.1.2005), la seconda in occasione della gara Borgovilla/Cucra Adelfia del 27.2.2005, pertanto veniva schierato in occasione della gara Cucra Adelfia/Atletico Trani del 6.3.2005.

Il reclamo deve essere respinto.

La Commissione d’Appello Federale ritiene che il calciatore nella gara di cui in epigrafe dovesse ancora scontare una giornata in quanto espulso dopo la fine della gara e quindi fuori dal campo e, così come già sancito dall’art. 17 comma 2 C.G.S. “le sanzioni che comportano le squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale” e pertanto l’espulsione “fuori campo” non comportando l’automatismo della squalifica è efficace solo dopo la pubblicazione sul comunicato ufficiale, che nel caso di cui trattasi non può coincidere con il giorno 24.2.2005, giorno della pubblicazione del Com. Uff. n. 33.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello proposto dalla C.U.C.R.A. Adelfia di Adelfia (Bari) e dispone l’incameramento della tassa versata.

## ORDINANZE

**11 - APPELLO A.S.C. POZZALLO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACICASTELLO/POZZALLO DEL 5.3.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 65 del 24.3.2005)

La C.A.F., ritenuta la necessità dispone l’acquisizione: presso la società Acicastello di copia di un documento di identità del calciatore Pirrello Marco e del certificato anagrafico rilasciato dal Comune di residenza; presso il Comitato Regionale copia della richiesta del tesseramento del suddetto calciatore in data 19.2.2005.



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 41/C - RIUNIONE DEL 29 APRILE 2005**

### **1 - APPELLO A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DAINELLI DARIO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 322 del 28.4.2005)

L'A.C.F. Fiorentina Spa ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicata sul C.U. n. 322 del 28 aprile 2005 con la quale veniva confermata la squalifica per due giornate di gara inflitta al calciatore Dainelli Dario dal Giudice Sportivo a seguito di segnalazione della Procura Federale ai sensi dell'art. 31 comma A3) C.G.S. (gara Bologna/Fiorentina del 24.4.2005).

Sostiene la ricorrente che, nella fattispecie, non ricorrono i requisiti richiesti dal citato articolo per utilizzare le riprese televisive quale mezzo di prova.

In particolare si afferma nel ricorso che l'arbitro ed il suo secondo assistente si trovavano in posizione ottimale per vedere quanto avveniva in area di rigore; che comunque, l'episodio fra i calciatori Dainelli e Torrisi non può considerarsi estraneo all'azione di gioco; che, data la lievissima entità del colpo inferto dal Dainelli non sia possibile ravvisare nell'episodio gli estremi della condotta violenta.

Ritiene questa Commissione che le precise e complete argomentazioni della Commissione Disciplinare debbano essere condivise, mentre prive di pregio risultano le contrarie deduzioni della ricorrente. È certo infatti, che come risulta dalle chiare riprese televisive, l'arbitro stava seguendo la traiettoria del pallone già respinto fuori area e che la visuale dei suoi collaboratori era ostacolata dalla presenza di numerosi calciatori delle due squadre.

Altrettanto indubbia è l'intenzionalità del Dainelli di colpire l'avversario mentre la potenzialità di danno all'integrità fisica, le modalità del gesto e la zona colpita, sono segni inequivoci di atto violento.

Infine, la condotta del Dainelli non può essere ritenuta funzionale allo svolgimento dell'azione non essendo collegabile ad un eventuale e possibile controllo del pallone, già rinviato fuori dell'area di rigore e verso il fallo laterale.

Per quanto attiene all'entità della sanzione, non può che condividersi la valutazione del Giudice Sportivo correttamente confermata dalla Commissione Disciplinare in conformità con l'orientamento degli organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.C.F. Fiorentina di Firenze e dispone l'incameramento della tassa versata.

### **2 - APPELLO F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE IBRAHIMOVIC ZLATAN** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 322 del 28.4.2005)

La Juventus F.C. SpA ha proposto rituale ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul C.U. n. 322 del 28 aprile 2005, relativa alla gara Juventus/Internazionale del 20.4.2005, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 315 del 21 aprile 2005) concernente la squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Ibrahimovic Zlatan a seguito di segnalazione del Procuratore Federale.

Sostiene la ricorrente la contraddittorietà della motivazione della Commissione Disciplinare su tre punti della decisione:

- A) insussistenza del necessario rapporto di funzionalità fra la condotta violenta e l'azione di gioco in corso;
- B) qualificazione quale "condotta violenta" del comportamento imputato a Ibrahimovic;
- C) entità della sanzione e valutazione dell'attenuante della provocazione.

Esaminati gli atti e valutate attentamente le argomentazioni della ricorrente, ritiene questa Commissione che l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare debba essere confermata, non aparendo suscettibile di censura alcuna.

In particolare la motivazione risulta esauriente e tutt'altro che contraddittorio, su tutti i punti lamentati dalla ricorrente. Sussistono, infatti, nella fattispecie tutti i requisiti normativi relativi alla possibilità di utilizzo della prova televisiva come previsto dall'art. 31 comma A3) C.G.S., in particolare si tratta sicuramente di un episodio di condotta violenta sfuggito al controllo degli ufficiali di gara, in quanto l'arbitro, impegnato a seguire lo svolgimento dell'azione, non ebbe modo di percepire quanto avveniva alle sue spalle fra i giocatori Cordoba e Ibrahimovic, mentre il suo secondo assistente che, secondo la reclamante avrebbe forse potuto notare l'accaduto, ha riferito alla Commissione Disciplinare di non aver assolutamente visto la dinamica del contatto fisico fra i due calciatori.

D'altra parte, la condotta violenta dell'Ibrahimovic deve ritenersi del tutto estranea all'azione di gioco incorso, come esaurientemente motivato dalla Commissione Disciplinare che, dopo aver ribadito che nel concetto di "azione in svolgimento" debbono ricomprendersi anche gli atti direttamente ed immediatamente funzionali ad un futuro controllo del pallone, ha chiarito che tale possibilità debba essere attuale e concreta e non solo ipotetica ed eventuale.

Circa la qualificazione come "condotta violenta" del gesto posto in essere dall'Ibrahimovic, non possono sussistere dubbi data la chiara evidenza delle immagini televisive, mentre molto meno evidente risulta l'atto del Cordoba (pestone al piede) che avrebbe causato la comunque ingiustificata e sproporzionata reazione del calciatore della Juventus.

Per quanto attiene alla quantificazione della sanzione, non può che condividersi la valutazione del Giudice Sportivo, correttamente confermata dalla Commissione Disciplinare sulla base del costante indirizzo degli organi di giustizia sportiva, riguardo la condotta violenta a gioco fermo o estranee all'azione di giuoco.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Juventus di Torino ed ordina l'incameramento della tassa.